

 Energhia S.r.l.	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE FISCALE	ENE-AII-416- 01_01_REGOLAMENTO DI ISPEZIONE FISCALE
--	---	--

REGOLAMENTO ISPEZIONE FISCALE

INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
3. DISTRIBUZIONE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO
4. OGGETTO DI ISPEZIONE E SOGGETTO RESPONSABILE
5. ACCESSO ALLE ATTIVITA' DI ISPEZIONE
6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
7. PROCESSO DI ISPEZIONE
 - 7.1 RICHIESTA DI ATTIVITA' ISPETTIVE E PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' ISPETTIVA
 - 7.2 EROGAZIONE DEL SERVIZIO ISPETTIVO
 - 7.3 REDAZIONE DEI CERTIFICATI DI ISPEZIONE
 - 7.4 CONTENUTI MINIMI DEL CERTIFICATO DI ISPEZIONE
8. RECLAMI
9. RICORSI
10. CONTROVERSIE
11. IMPEGNI DEL CLIENTE E DELL'ORGANIZZAZIONE
12. RISERVATEZZA E IMPARZIALITA'
13. CAUSA FORZA MAGGIORE
14. RESPONSABILITÀ CIVILE
15. RAPPORTO CONTRATTUALE
16. DURATA E GENERALITA' DEL CONTRATTO

 Energhia S.r.l.	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE FISCALE	ENE-AII-416- 01_01_REGOLAMENTO DI ISPEZIONE FISCALE
--	---	--

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica alle attività di **ispezione di tipo fiscale**, sia quelle effettuate in Laboratorio che quelle effettuate in campo, poste in essere dall'Organismo di Ispezione di ENERGHIA SRL, su dispositivi costituenti sistemi di misura di energia elettrica attiva, descritte nell'allegato 1 e 2 della Circolare della Agenzia delle Entrate e dei Monopoli n.23/D del 29 dicembre 2015 (Prot. 145251 R.U./DCAFC 6A).

In particolare, le attività soggette al presente Regolamento di ispezione sono, nel limite della capacità metrologica dell'Organismo di Ispezione, le seguenti:

- **verifica preliminare di tipo fiscale eseguita in Laboratorio presso la sede dell'Organismo di Ispezione per la determinazione dell'errore atteso su contatori di energia elettrica attiva e su trasformatori di misura di corrente** e determinazione analitica dell'errore complessivo del **sistemi di misura dell'energia elettrica attiva** a partire dalle verifiche preliminari fiscali eseguite da Energhia o da terzi sui singoli componenti del sistema di misura ovvero sul contatore, sui trasformatori di misura di corrente e di tensione (TA e TV)
- **ispezioni di tipo fiscale eseguite in campo** ovvero presso il sito di installazione, su **sistemi di misura dell'energia elettrica attiva per verifica di primo impianto** (prima verifica del sistema di misura), **verifica periodica successiva** (verifica periodica successiva alla verifica di primo impianto del sistema di misura, secondo le periodicità stabilite da norme e/o disposizioni legislative cogenti) o **verifica straordinaria** (su richiesta del cliente dell'Organismo di Ispezione di ENERGHIA SRL, o delle autorità di competenza a fronte di ragionevole dubbio sul corretto funzionamento del sistema di misura);

Questo documento mira a regolamentare il rapporto tra ENERGHIA SRL e i suoi clienti per le attività di ispezione fiscale erogate in qualità di Organismo di Ispezione di tipo C in accordo alla norma UNI EN ISO/IEC 17020 ai sistemi di misura di energia elettrica attiva.

Sono escluse dall'applicazione del presente Regolamento tutte le ispezioni poste in essere presso il sito di installazione del sistema di misura (in campo) o in Laboratorio condotte per motivazioni diverse da quelle fiscali. Queste attività sono escluse dall'ambito di accreditamento e sono condotte nel rispetto dei requisiti imposti dal cliente. Anche a queste attività si applicano, per tutto quanto non espressamente previsto solo per le ispezioni di tipo fiscale, tutte le Procedure Tecniche interne redatte da ENERGHIA SRL.

Il presente Regolamento viene applicato da ENERGHIA SRL in maniera uniforme e imparziale per tutti i clienti che utilizzano i servizi di ispezione di tipo fiscale erogati; l'accesso a detti servizi non è condizionato dalle dimensioni dell'organizzazione del cliente o dall'appartenenza ad una particolare associazione o ad un gruppo.

Le condizioni generali contenute nel presente Regolamento si applicano a tutte le ispezioni di tipo fiscale effettuate dall'Organismo di Ispezione di ENERGHIA SRL sia in Laboratorio che in campo per le rispettive parti di competenza, salvo che non sia diversamente stabilito nelle offerte formulate da ENERGHIA SRL e/o nelle conferme di ordine inviate da ENERGHIA SRL al cliente.

 Energhia S.r.l.	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE FISCALE	ENE-AII-416- 01_01_REGOLAMENTO DI ISPEZIONE FISCALE
--	---	--

2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

L'attività di ispezione di ENERGHIA SRL sarà svolta secondo le disposizioni, i criteri ed i principi indicati nei seguenti documenti e relative norme tecniche in esse richiamate:

- UNI CEI EN ISO/IEC 17020– Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività ispettive;
- TUA D.lgs. n° 504/95 Artt. 5, 18, 58;
- Circolare congiunta Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Ministero dello Sviluppo Economico 17/D del 23/05/2011 prot. 62653 “Controlli metrologici successivi sui contatori di energia elettrica attiva e complessi di misura utilizzati per l'accertamento dei flussi energetici ai fini fiscali - Elenco dei laboratori di taratura autorizzati”
- nota congiunta Ministero dello Sviluppo Economico e Agenzia delle Dogane, prot. MiSE n.73991 e prot.AD n.24643 del 6 maggio 2013, trasmessa con la circolare 7/D dell'Agenzia del 06 maggio 2013
- nota Agenzia delle dogane e dei Monopoli – Direzione centrale antifrode e controlli prot.112519 del 9 ottobre 2014;
- Circolare Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 9/D del prot. 182986 21/07/2015 “Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 24 marzo 2015, n.60. Istruzioni operative e trasmissione dei modelli di certificato di prova di sistemi di misura elettrici per fini fiscali”
- Circolare Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 18/D del prot. 141508 18/12/2015 “Istruzioni operative per le verifiche dei sistemi di misura elettrici per fini fiscali secondo la guida CEI 13-71”;
- Circolare Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23/D del 29/12/2015 prot. 145251 “Coordinamento tecnico in materia di operazioni di verifica dei sistemi di misura per i fini fiscali alla luce della guida CEI 13-71”
- Circolare Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 24/D del prot. 145268 29/12/2015 “Trasmissione modelli di certificato di prova secondo la guida CEI 13-71 dei trasformatori voltmetrici ed amperometrici e del relativo certificato di accoppiamento con il contatore”;
- Circolare Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 6/D del prot. 27701 22/03/2016 “Accertamento quantitativo di prodotti sottoposti ad accisa tramite misuratori non MID installati in spazi doganali. Termine del 30 ottobre 2016 di cui art.22 del D.lgs. 22/07. Precisazioni
- Nota Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. 35974 del 22/03/2016 “Coordinamento tecnico in materia di operazioni di verifica dei sistemi di misura elettrici per i fini fiscali alla luce della guida CEI 13- 71. Elenco dei laboratori autorizzati. Precisazioni.”;
- Circolare Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 21/D prot.102887 del 13/09/2016 “Inserimento di Società nell'elenco dei laboratori di prova su sistemi elettrici per i fini fiscali. Controllo terzietà ed imparzialità. Termine per l'accreditamento per i laboratori in precedenza autorizzati.
- nota Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione centrale antifrode e controlli prot.22772 del 28 febbraio 2017;
- Circolare Agenzia delle Dogane e dei monopoli n. 6/D del 02 maggio 2017 “Coordinamento tecnico delle procedure di accreditamento propedeutico all'autorizzazione ad effettuare la verifica dei sistemi di misura per i fini fiscali. Integrazioni alla circolare 23/D del 29 dicembre 2015”
- Nota Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. 64091 del 31/05/2017: “Laboratori autorizzati a prestare supporto all'Agenzia nei controlli sui sistemi di misura elettrici. Precisazioni alla circolare 21/D del 13 settembre 2016”
- Circolare Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot 61616 n. 4/D del 30 maggio 2018: “Coordinamento tecnico delle procedure di accreditamento propedeutico all'autorizzazione ad effettuare la verifica dei sistemi di misura per fini fiscali. Precisazioni”
- GUIDA CEI 13-71: sistemi di misura dell'energia elettrica (c.a.) – Guida alla composizione, installazione e verifica
- CEI EN 61869-1 Trasformatori di misura Parte 1: Prescrizioni Generali
- CEI EN 61869-2 Trasformatori di misura Parte 2: Prescrizioni addizionali per trasformatori di corrente
- CEI 11-27: Lavori su impianti elettrici

 Energhia S.r.l.	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE FISCALE	ENE-AII-416- 01_01_REGOLAMENTO DI ISPEZIONE FISCALE
--	---	--

3. DISTRIBUZIONE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è parte integrante dell'offerta emessa da ENERGHIA SRL e inviata al proprio cliente. Copia controllata del presente documento è solo quella elettronica, disponibile "on-line".

In caso di aggiornamenti e modifiche del presente Regolamento, ENERGHIA SRL renderà disponibile il nuovo documento sul proprio sito web e, tenuto conto delle indicazioni delle parti interessate, ne darà comunicazione al proprio cliente mediante fax, posta o e-mail indicando i relativi tempi di attuazione. Entro il termine indicato nella comunicazione il cliente potrà comunicare formalmente la mancata accettazione delle modifiche. Passato tale termine senza comunicazioni da parte del cliente, la nuova edizione del Regolamento verrà ritenuta accettata per silenzio – assenso. Si precisa che qualora le variazioni del Regolamento derivino da modifica delle norme e disposizioni legislative, tenuto conto delle indicazioni delle parti interessate, ENERGHIA SRL renderà disponibile il nuovo documento sul proprio sito web e ne darà comunicazione al proprio cliente mediante fax, posta o e-mail. Il cliente potrà avvalersi dei servizi oggetto del presente regolamento solo adeguandosi alle nuove disposizioni entro i termini indicati.

4. OGGETTO DELL'ISPEZIONE E SOGGETTO RESPONSABILE

Oggetto delle ispezioni regolamentate dal presente Regolamento sono:

LUOGO ISPEZIONE	OGGETTO DELL'ISPEZIONE	TIPOLOGIA DI ISPEZIONE
In laboratorio	Contatore di misura di energia elettrica attiva	Ispezione di tipo fiscale di Laboratorio (interna) dei singoli componenti (contatori e/o trasformatori di misura di corrente) e/o determinazione analitica dell'errore globale del sistema di misura sulla base degli errori rilevati in sede ispettiva fiscale da Energhia o da terzi sugli elementi che lo compongono
In laboratorio	Trasformatore di misura di corrente	
In laboratorio	Sistema di misura di energia elettrica attiva (costituito da contatore, trasformatori di misura di corrente e trasformatori di misura di tensione)	
In campo ovvero nel sito di installazione del sistema di misura	Sistema di misura di energia elettrica attiva	Ispezione di tipo fiscale in campo (esterna)

Responsabile delle ispezioni di tipo fiscale è ENERGHIA SRL per tutte le ispezioni svolte dai suoi collaboratori abilitati. ENERGHIA SRL non si avvale di collaboratori autonomi (esterni) per svolgere la propria attività ispettiva fiscale.

5. ACCESSO ALLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE

Possono accedere alle attività di ispezione di tipo fiscale in Laboratorio dell'Organismo di Ispezione di ENERGHIA SRL, oltre gli organismi abilitati a porre in essere ispezioni in affiancamento (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Accredia), anche il cliente, previa esplicita richiesta indirizzata all'Organismo di Ispezione, ai fini della programmazione, della tutela della riservatezza e della messa in sicurezza.

Possono presenziare alle attività di ispezione di tipo fiscale in campo (presso il sito di installazione del sistema di misura) dell'Organismo di Ispezione di ENERGHIA SRL, oltre ai soggetti all'uopo autorizzati dal cliente o dal proprietario del sistema di misura da ispezionare, anche gli organismi abilitati a porre in essere ispezioni in affiancamento con l'Organismo di Ispezione di ENERGHIA SRL (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,

 Energhia S.r.l.	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE FISCALE	ENE-AII-416- 01_01_REGOLAMENTO DI ISPEZIONE FISCALE
--	---	--

Accredia), previamente comunicati al cliente in occasione della programmazione delle ispezioni. Qualora il cliente e il proprietario del sistema di misura siano organizzazioni distinte, il cliente si impegnerà a comunicare al proprietario del sistema di misura, la presenza degli organismi abilitati, in occasione della ispezione di tipo fiscale in campo anche ai fini dell'adozione delle misure atte a garantire la messa in sicurezza dell'impianto.

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Per lo svolgimento delle attività ispettive di tipo fiscale è necessaria la messa a disposizione da parte del cliente all'Organismo di ispezione di ENERGHIA SRL della documentazione tecnica necessaria per l'esecuzione delle ispezioni ovvero:

- Dati inerenti la società cliente dell'Organismo di Ispezione di ENERGHIA SRL e quelli relativi al proprietario del sistema di misura (anagrafica, P.iva, codice ditta attribuito dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, visura camerale, ubicazione dell'impianto, tipologia impianto)
- Per ispezioni di tipo fiscale in campo:
 - classe del contatore facente parte del sistema di misura da ispezionare ed eventuale presenza di trasformatori di misura di corrente e di tensione;
 - certificati di taratura/ispezione in Laboratorio (se disponibili) del contatore, dei trasformatori di misura di corrente e di tensione e del sistema di misura da ispezionare (salvo quelli già nella disponibilità dell'Organismo di Ispezione di ENERGHIA SRL).
 - ultimo certificato di taratura/ispezione del sistema di misura in campo (se disponibile);
- Per ispezioni di tipo fiscale in Laboratorio:
 - tensione in ingresso al contatore;
 - tipologia di inserzione (monofase, trifase aron, trifase 4 fili);
 - corrente nominale secondaria degli eventuali TA abbinati al contatore (tipicamente 1 A o 5 A);
 - eventuale utilizzo di TA gamma estesa (0,5S o 0,2S);
- Ogni altra informazione eventualmente richiesta da ENERGHIA SRL, necessaria a definire i requisiti dell'ispezione e a programmarla

La documentazione indicata dovrà essere fornita possibilmente prima della effettuazione della ispezione di tipo fiscale. In caso contrario, laddove le informazioni ottenute in fase preliminare siano sufficienti a valutare la compatibilità con la propria capacità metrologica, ma insufficienti a definire tutti i requisiti dell'ispezione, l'Organismo di Ispezione valuterà in sede ispettiva i documenti disponibili e la tipologia di sistema di misura di energia elettrica attiva da ispezionare dotandosi in fase di programmazione in ogni caso di ispettori e dispositivi e attrezzature comunque idonei a porre in essere l'ispezione di tipo fiscale.

ENERGHIA SRL si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri ispettori l'obbligo di riservatezza nel trattamento di tutte le informazioni che entreranno in loro possesso essendo e a garantire la corretta tenuta sotto controllo dei documenti trasmessi per non alterarne il contenuto originale. A questo fine si chiede in caso di trasmissione elettronica dei documenti di utilizzare un formato non modificabile come il PDF.

Nel caso in cui venissero forniti documenti originali verrà predisposto un elenco della documentazione consegnata per la successiva resa.

Nel caso di utilizzo durante l'ispezione di tipo fiscale da parte dell'Organismo di ispezione, di informazioni fornite da altra fonte, ENERGHIA SRL si impegna a verificare l'integrità e l'adeguatezza delle stesse.

 Energhia S.r.l.	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE FISCALE	ENE-All-416- 01_01_REGOLAMENTO DI ISPEZIONE FISCALE
--	---	--

7. PROCESSO DI ISPEZIONE

Le modalità generali del processo di ispezione di tipo fiscale su sistemi di misura di energia elettrica attiva o sui relativi componenti (contatore, trasformatori di misura di corrente), sono in accordo con i riferimenti normativi indicati al punto 2 del presente Regolamento.

I limiti della fornitura del servizio di ispezione di tipo fiscale (ovvero la capacità metrologica dell'Organismo di Ispezione), il metodo di ispezione e la tipologia di prove da effettuare sono regolati da norme tecniche di riferimento che variano al variare del tipo di ispezione (in Laboratorio e in campo), dell'oggetto di ispezione (contatori, trasformatori di misura di corrente, sistemi di misura) e delle caratteristiche dell'oggetto da ispezionare.

L'Organismo di Ispezione di ENERGHIA SRL è dotato di propria strumentazione, mantenuta costantemente sotto controllo ed avente una capacità metrologica tale da poter garantire ispezioni di tipo fiscale, entro i limiti di seguito riportati:

• **LIMITI DI ESECUZIONE DELLE ISPEZIONI DI TIPO FISCALE INTERNE (DI LABORATORIO)**

✓ **Misure di energia elettrica attiva di contatori:**

Tipologia contatori ispezionabili in Laboratorio:	1) Contatori di energia elettrica attiva, statici, monofase o trifase, con classi di precisione: - 0,2S (EN 62053-22); - A-B-C (EN 50470-1, EN 50470-3); 2) Contatori di energia elettrica attiva, elettromeccanici, monofase o trifase, con classi di precisione: - A-B (EN 50470-1, EN 50470-2);
Temperatura ambiente controllato:	23°C ± 2°C per contatori cl. precisione 0,2S; 20°C ± 10°C per contatori cl. precisione A, B, C;
Frequenza tensioni e correnti generate:	50 Hz ± 0,5% per contatori cl. precisione A; 50 Hz ± 0,3% per contatori cl. precisione B, C, 0,2S;
Distorsione armonica tensioni e correnti generate:	THD inferiore a 3% per contatori cl. precisione A; THD inferiore a 2% per contatori cl. precisione B, C, 0,2S;
Range di tensioni generabili:	50 V ÷ 270 V (fase-neutro) 86,6 V ÷ 467,6 V (fase-fase) con valore ± 1% del valore impostato
Range di correnti generabili:	0,05 A ÷ 100 A (monofase o trifase) con valore ± 1% del valore impostato
Range di fattore di potenza:	0,8 capacitivo ÷ 0,5 induttivo

Il contatore campione di lavoro di Laboratorio utilizzato per le ispezioni di contatori di energia elettrica attiva, è in grado di garantire il seguente valore della migliore incertezza d'uso estesa, riferita ad un livello di fiducia del 95% (fattore di copertura pari a 2):

Misura di energia elettrica attiva:	0,059%	(per 0,05A ≤ I ≤ 10A)
	0,16%	(per 10A < I ≤ 100A)

 Energhia S.r.l.	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE FISCALE	ENE-AII-416-01_01_REGOLAMENTO DI ISPEZIONE FISCALE
--	---	---

✓ **Misure di errori di rapporto ed angolo su trasformatori di misura di corrente**

Tipologia trasformatori di misura di corrente ispezionabili in laboratorio, utilizzabili a fini fiscali:	Trasformatori di misura di corrente a primario avvolto o barra passante, con classi di precisione: - 0,2S-0,2-0,5S-0,5 (EN 61869-2)
Temperatura ambiente controllato:	20°C ± 10°C
Frequenza correnti generate sul circuito primario del trasformatore di misura di corrente da ispezionare:	50 Hz ± 0,3%
Distorsione armonica correnti generate:	THD inferiore a 2%
Range di correnti generabili sul circuito primario del trasformatore di misura di corrente da ispezionare:	10 A ÷ 1000 A (monofase-per 0,2S-0,2-0,5S-0,5) 1500 A ÷ 5000 A (monofase-per 0,2-0,5)
Correnti nominali sul circuito secondario del trasformatore di misura di corrente da ispezionare:	5 A (monofase 0,2S-0,2-0,5S-0,5) 1 A (monofase 0,2-0,5)
Range di prestazioni inseribili sul circuito secondario del trasformatore di misura di corrente da ispezionare:	1,5 VA ÷ 4 VA a cosφ = 1 4 VA ÷ 100 VA a cosφ = 0,8

Il banco di verifica ispettiva trasformatori di misura di corrente in dotazione al Laboratorio è in grado di garantire i seguenti valori delle migliori incertezze d'uso estese (a differenti correnti secondarie), riferite ad un livello di fiducia del 95% (fattore di copertura pari a 2):

Percentuale della corrente nominale secondaria		Valore della corrente secondaria	Incertezza d'uso estesa del banco di verifica ispettiva di trasformatori di misura di corrente per misure errori di rapporto	Incertezza d'uso estesa del banco di verifica ispettiva di trasformatori di misura di corrente per misure errori d'angolo
IN = 5 A	IN = 1 A			
% IN	% IN	I	U(εTAP-REALE)	U(ΔφTAP-REALE)
1%	5%	0,05 A	0,250%	0,300 crad
5%	25%	0,25 A	0,110%	0,150 crad
20%	100%	1 A	0,066%	0,100 crad
100%	500%	5 A	0,066%	0,100 crad
120%	600%	6 A	0,066%	0,100 crad
400%	2000%	20 A	0,160% (*)	0,290 crad (*)

NOTA (*): Sovraccaricabilità a 20 A limitata unicamente ai rapporti 125/5 e 300/5

 Energhia S.r.l.	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE FISCALE	ENE-AII-416- 01_01_REGOLAMENTO DI ISPEZIONE FISCALE
--	---	--

✓ **Composizione analitica dell'errore globale del sistema di misura in laboratorio
(valutazione analitica dell'errore globale):**

Composizione dei sistemi di misura da ispezionare	Sistemi di misura per energia elettrica attiva, costituiti da: - contatore monofase o trifase, trasformatori di misura di corrente (inserzione SEMIDIRETTA); - contatore monofase o trifase, trasformatori di misura di corrente e trasformatori di misura di tensione (inserzione INDIRETTA);
Tipologia contatori facenti parte del sistema di misura da ispezionare	- Contatori statici classe A-B-C: EN 50470-3; statici classe 0,2S: EN 62053-22; elettromeccanici classe A-B: EN 50470-2;
Tipologia trasformatori di misura di corrente e di tensione facenti parte del sistema di misura da ispezionare	- trasformatori di misura di corrente: classe 0,1-0,2-0,2S-0,5-0,5S CEI EN 61869-2; - trasformatori di misura di tensione: statici classe 0,1-0,2-0,5: CEI EN 61869-3;

L'ispezione di tipo fiscale di sistemi di misura di energia elettrica attiva in Laboratorio viene condotta mediante valutazione analitica dell'errore globale, effettuata partendo dagli errori dei singoli componenti facenti parte Il sistema di misura, riportati sui rispettivi certificati di taratura/ispezione.

Per sistema di misura si intende il complesso costituito da uno o più dispositivi per la misura di energia elettrica attiva. Esso può essere costituito dal solo contatore o dal contatore abbinato a trasformatori di misura di corrente ed eventualmente di tensione.

• **LIMITI DI ESECUZIONE DELLE ISPEZIONI DI TIPO FISCALE ESTERNE (IN CAMPO)**

✓ **Misure di energia elettrica attiva di sistemi di misura:**

Tipologia di sistemi di misura ispezionabili in campo:	Sistemi di misura di energia elettrica attiva, costituiti da: - solo contatore di energia elettrica attiva (inserzione DIRETTA); - contatore, trasformatori di misura di corrente (inserzione SEMIDIRETTA); - contatore, trasformatori di misura di corrente e trasformatori di misura di tensione (inserzione INDIRETTA); I singoli componenti costituenti il sistema di misura possono rispondere alle seguenti normative: 1) contatori monofase o trifase: - statici con classe di precisione 0,2S-0,5S (EN 62053-22); - statici con classe di precisione A-B-C (EN 50470-1 e EN 50470-3); - elettromeccanici con classe di precisione A-B (EN 50470-1 e EN 50470-2); - statici con classe di precisione 1-2 (EN 62053-21); -elettromeccanici con classe di precisione 0,5-1-2 (EN 62053-11); 2) trasformatori di misura di corrente con classi di precisione con classi di precisione 0,1-0,2S-0,2-0,5S-0,5 (EN 61869-2); 3) trasformatori di misura di tensione con classi di precisione con classi di precisione 0,1-0,2-0,5 (EN 61869-3);																																						
Massimo range di temperatura all'interno del quale è possibile effettuare l'ispezione in campo:	-20°C ÷ +60°C																																						
Massimo range di umidità relativa all'interno del quale è possibile effettuare l'ispezione in campo:	0% ÷ +100%																																						
Frequenza tensioni e correnti in campo:	50 Hz																																						
Range di tensioni ammissibili per l'esecuzione della verifica ispettiva in campo	50 V ÷ 270 V (fase-neutro) 86,6 V ÷ 467,6 V (fase-fase) OSS: tale tensione può essere riferita alla tensione dell'impianto (nel caso di inserzione DIRETTA o SEMIDIRETTA), o alla tensione secondaria degli eventuali trasformatori di misura di tensione (nel caso di inserzione INDIRETTA).																																						
Range di correnti ammissibili per l'esecuzione della verifica ispettiva in campo:	<table><tr><th rowspan="2">TIPOLOGIA DI CONTATORE DA ISPEZIONARE</th><th rowspan="2">RANGE DI CORRENTI</th><th colspan="4">CLASSE DI PRECISIONE</th></tr><tr><th>A o 2</th><th>B o 1</th><th>C o 0,5S</th><th>0,2S</th></tr><tr><td>TIPOLOGIA INSERZIONE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>monofase o trifase, con contatore campione in inserzione diretta al sistema di misura da ispezionare</td><td>0,05 A ÷ 6 A</td><td>SI</td><td>SI</td><td>SI</td><td>SI</td></tr><tr><td rowspan="3">monofase o trifase, con contatore campione in inserzione tramite pinze amperometriche al sistema di misura da ispezionare</td><td>0,5 A ÷ 100 A</td><td>SI</td><td>SI</td><td>SI</td><td>SI</td></tr><tr><td>>100 A ÷ 300 A</td><td>SI</td><td>SI</td><td>SI</td><td>SI (*)</td></tr><tr><td>>300 A ÷ 1000 A</td><td>SI</td><td>NO</td><td>NO</td><td>NO</td></tr></table> (*): SI solo per: SEMIDIRETTA con TA cl.0,5 o superiore (es. cl.1) INDIRETTA con TA cl.0,1 o superiore (es. cl. 0,2) e TV cl.0,5 o superiore (es. cl.1)	TIPOLOGIA DI CONTATORE DA ISPEZIONARE	RANGE DI CORRENTI	CLASSE DI PRECISIONE				A o 2	B o 1	C o 0,5S	0,2S	TIPOLOGIA INSERZIONE						monofase o trifase, con contatore campione in inserzione diretta al sistema di misura da ispezionare	0,05 A ÷ 6 A	SI	SI	SI	SI	monofase o trifase, con contatore campione in inserzione tramite pinze amperometriche al sistema di misura da ispezionare	0,5 A ÷ 100 A	SI	SI	SI	SI	>100 A ÷ 300 A	SI	SI	SI	SI (*)	>300 A ÷ 1000 A	SI	NO	NO	NO
TIPOLOGIA DI CONTATORE DA ISPEZIONARE	RANGE DI CORRENTI			CLASSE DI PRECISIONE																																			
		A o 2	B o 1	C o 0,5S	0,2S																																		
TIPOLOGIA INSERZIONE																																							
monofase o trifase, con contatore campione in inserzione diretta al sistema di misura da ispezionare	0,05 A ÷ 6 A	SI	SI	SI	SI																																		
monofase o trifase, con contatore campione in inserzione tramite pinze amperometriche al sistema di misura da ispezionare	0,5 A ÷ 100 A	SI	SI	SI	SI																																		
	>100 A ÷ 300 A	SI	SI	SI	SI (*)																																		
	>300 A ÷ 1000 A	SI	NO	NO	NO																																		

 Energhia S.r.l.	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE FISCALE	ENE-All-416- 01_01_REGOLAMENTO DI ISPEZIONE FISCALE
--	---	--

Range di fattore di potenza ammissibile per l'esecuzione della verifica ispettiva in campo	0,8 capacitivo ÷ 0,5 induttivo
--	--------------------------------

I migliori contatori campione di lavoro utilizzati per le ispezioni fiscali in campo di sistemi si misura di energia elettrica attiva, sono in grado di garantire i seguenti valori delle migliori incertezza d'uso estese, riferite ad un livello di fiducia del 95% (fattore di copertura pari a 2):

Misura di energia elettrica attiva-connessione DIRETTA del contatore campione:	0,062%
Misura di energia elettrica attiva-connessione tramite PINZE del contatore campione:	0,12%

7.1 RICHIESTA DI ATTIVITA' ISPETTIVE E PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' ISPETTIVA

Per l'apertura dell'iter di ispezione di tipo fiscale, l'organizzazione (cliente) che intende sottoporre a un'ispezione di tipo fiscale un sistema di misura in campo o in Laboratorio (e/o i relativi componenti costituenti il sistema di misura), deve inoltrare a ENERGHIA SRL la relativa richiesta via mail o via fax firmata dal Rappresentante Legale o da suo delegato specificando ove possibile il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

Al ricevimento della richiesta, ENERGHIA SRL provvederà a verificare se l'ispezione rientra nella propria capacità metrologica (se sono rispettati i limiti riportati al punto 7 del presente Regolamento) e a richiedere ogni eventuale ulteriore informazione che si rendesse necessaria per l'esatta valutazione dell'oggetto dell'incarico che il cliente intende affidare all'Organismo di Ispezione.

Il rapporto tra ENERGHIA SRL ed il cliente sarà regolato per tutto quanto concerne l'attività ispettiva di tipo fiscale, dall'offerta stilata da ENERGHIA SRL resa controfirmata per accettazione dal cliente o dall'ordine del cliente con esplicito richiamo al numero di offerta di ENERGHIA SRL (che assume valenza di contratto) laddove non in contrasto con l'offerta stilata. Per tutto quanto non espressamente indicato in offerta valgono le condizioni previste nel presente Regolamento e dalle norme cogenti in vigore.

La firma del legale rappresentante del cliente richiedente o di un suo delegato apposta sull'ordine implica la presa visione e conseguente accettazione anche del presente Regolamento.

In seguito alla firma del contratto l'Organismo di Ispezione di ENERGHIA SRL provvede a pianificare l'attività ispettiva di tipo fiscale.

Se si tratta di ispezioni fiscali da effettuare su sistemi di misura in campo, l'Organismo di Ispezione di ENERGHIA SRL comunica la programmazione dell'ispezione di tipo fiscale al cliente ivi compresi i nominativi degli Ispettori che interverranno, con un preavviso di almeno 2 giorni rispetto alla data pianificata. Trascorso 1 (un) giorno da tale comunicazione senza che il cliente abbia espresso motivate riserve su tali nominativi e sulle date previste, i nominativi stessi e la programmazione si ritengono accettati.

Nel caso il cliente abbia l'esigenza di disdire l'attività di ispezione di tipo fiscale programmata in campo già concordata, dovrà darne comunicazione scritta all'Organismo di Ispezione di ENERGHIA SRL che si riserva la facoltà di addebitare gli oneri conseguenti alla riprogrammazione dell'attività ispettiva di tipo fiscale.

In caso indisponibilità dell'ispettore comunicato l'Organismo di Ispezione di ENERGHIA SRL, al fine di mantenere la continuità del servizio di ispezione, provvederà alla sua sostituzione con altro di pari competenza professionale. Di questa sostituzione viene data tempestiva comunicazione al cliente via mail in ogni caso prima dell'ispezione. In questo caso il cliente qualora abbia motivate riserve sul nuovo ispettore

 Energhia S.r.l.	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE FISCALE	ENE-All-416- 01_01_REGOLAMENTO DI ISPEZIONE FISCALE
--	---	--

nominato, ha l'onere di riscontrare subito al ricevimento della comunicazione chiedendo il rinvio dell'attività ispettiva programmata.

E' in ogni caso prevista la possibilità che anche i Coordinatori dell'attività ispettiva in campo di Energhia presenzino in affiancamento agli ispettori nominati oppure che Funzionari della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e/o dell'Organismo di Accreditamento (Accredia) siano presenti alle ispezioni di tipo fiscale in campo con il ruolo di meri osservatori dell'attività svolta dagli ispettori dell'Organismo di Ispezione di ENERGHIA SRL. In questo caso l'Organismo di Ispezione di ENERGHIA SRL si impegna a comunicarlo al cliente con preavviso di almeno 2 (due) giorni al fine della sua conoscibilità e ad adottare tutte le misure necessarie per la messa in sicurezza dell'impianto. Il cliente ha l'obbligo di accettare la presenza di Funzionari della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e/o dell'Organismo di Accreditamento (Accredia).

Se si tratta di ispezioni fiscali da effettuare in Laboratorio presso la sede dell'Organismo di Ispezione, ENERGHIA SRL si riserva di programmare la data delle ispezioni e gli ispettori che le dovranno porre in essere secondo le proprie esigenze nel rispetto dei requisiti imposti dal cliente. E' in ogni caso garantita al cliente la possibilità di presenziare alle ispezioni di tipo fiscale in Laboratorio a fronte di esplicita richiesta inoltrata via mail unitamente alla conferma di ordine in modo tale che Energhia adotti tutte le misure necessarie ai fini della riservatezza e della messa in sicurezza del laboratorio. In questo caso l'Organismo di Ispezione di ENERGHIA SRL si riserva di programmare l'ispezione di tipo fiscale secondo le proprie esigenze comunicando la data di prevista ispezione con un preavviso di almeno 2 (due) giorni. Trascorso 1 (un) giorno da tale comunicazione senza che il cliente abbia espresso motivate riserve sulla data prevista, la programmazione si ritiene accettata.

Anche in questo caso, nell'ipotesi in cui il cliente abbia l'esigenza di disdire l'attività di ispezione di tipo fiscale programmata in Laboratorio già concordata anche per silenzio assenso, dovrà darne comunicazione scritta all'Organismo di Ispezione di ENERGHIA SRL il quale si riserva in ogni caso la facoltà di addebitare gli oneri conseguenti alla riprogrammazione dell'attività ispettiva.

E' in ogni caso prevista la possibilità che Funzionari della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e/o dell'Organismo di Accreditamento (Accredia) siano presenti alle ispezioni di tipo fiscale in Laboratorio con il ruolo di meri osservatori dell'attività svolta dagli ispettori di ENERGHIA SRL durante l'ispezione. In questo caso l'Organismo di Ispezione di ENERGHIA SRL si impegna a comunicarlo con preavviso di almeno 2 (due) giorni al cliente al fine della sua conoscibilità. Il cliente ha l'obbligo di accettare la presenza di Funzionari della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e/o dell'Organismo di Accreditamento (Accredia) presso il Laboratorio di ENERGHIA SRL.

Nessuna modifica può essere apportata ai contratti in essere prima dell'esecuzione della prestazione in essi contenuta senza un consenso scritto da entrambe le parti, salvo non intervengano casi di modifica del Regolamento indicati al paragrafo 3.

Nei casi in cui per colpa imputabile al cliente o al committente in fase di richiesta di offerta, i requisiti indicati fossero non corretti, in particolare con riferimento ai quantitativi di sistemi di misura da ispezionare, e, in fase di ispezione, emergessero sistemi di misura non conteggiati da sottoporre ad ispezione, l'ispettore nominato provvederà comunque ad effettuare l'ispezione ai sistemi di misura aggiuntivi su richiesta del cliente e, sulla base delle ispezioni effettuate attestata dal cliente con la firma del modulo ENE-Mod-404-01-21_ATTESTAZIONE ESECUZIONE ISPEZIONE porterà a conoscenza dell'organizzazione della modifica intervenuta. In questo caso l'ufficio commerciale apporterà unilateralmente una modifica all'offerta originaria attraverso una revisione del documento inserendo la dicitura "modifica approvata in sede ispettiva dal cliente" vincolandosi a trasmetterla al cliente possibilmente via mail per presa visione.

 Energhia S.r.l.	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE FISCALE	<i>ENE-AII-416- 01_01_REGOLAMENTO DI ISPEZIONE FISCALE</i>
--	----------------------------------	--

I termini di consegna indicati da ENERGHIA SRL conseguenti alla programmazione delle ispezioni, sono indicativi e non vincolanti qualora le cause dipendano da eventi meteorologici, cause naturali, autorizzazioni particolari o altri fattori non governabili e non dipendenti dalla propria organizzazione.

 Energhia S.r.l.	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE FISCALE	ENE-AII-416- 01_01_REGOLAMENTO DI ISPEZIONE FISCALE
--	---	--

7.2 EROGAZIONE DEL SERVIZIO ISPETTIVO

In sede di ispezione di tipo fiscale su sistemi di misura dell'energia elettrica attiva in campo il rappresentante della ditta cliente che presenzia all'ispezione è obbligato a mettere a conoscenza degli ispettori di Energhia dei requisiti di sicurezza del sito ove l'ispezione ha luogo da rispettare fino alla presa in consegna dell'impianto da parte dell'ispettore. Viceversa l'ispettore porterà a conoscenza i presenti delle misure da adottare in fase di espletamento delle operazioni sotto tensione dalla presa in consegna dell'impianto fino alla resa dello stesso.

Si specifica che l'ispezione di tipo fiscale in campo potrebbe necessitare la momentanea messa fuori tensione dell'impianto (esempi: suggellamento in condizioni di sicurezza, verifica cablaggi); in tal caso il cliente deve comunicare agli ispettori, fattibilità e modalità della messa fuori servizio dei propri impianti compatibilmente con le proprie esigenze.

In sede di ispezione di tipo fiscale su sistemi di misura in Laboratorio, ENERGHIA SRL è obbligata a mettere a conoscenza di tutti gli intervenuti all'attività di ispezione i requisiti di sicurezza del sito ove l'ispezione ha luogo.

Qualora la singola ispezione di tipo fiscale sia condotta da un gruppo di ispezione (costituito da un ispettore e un coordinatore delle attività ispettive per le ispezioni in campo o da uno o più ispettori e il responsabile delle attività ispettive per le attività ispettive in laboratorio), l'Organismo di Ispezione di ENERGHIA SRL nella persona del coordinatore delle attività ispettive in campo o del responsabile delle attività ispettive di laboratorio rispettivamente per le attività di ispezioni di tipo fiscale in campo e in Laboratorio, provvede preventivamente alla esecuzione della ispezione, a nominare un responsabile del gruppo di ispezione medesimo il quale si occuperà del coordinamento dell'attività ispettiva, della compilazione e della sottoscrizione del Rapporto di Ispezione.

L'Organismo di Ispezione garantisce che l'ispezione viene affidata ad ispettori dotati di documento identificativo e di dispositivi di protezione adeguati ad effettuarla in maniera competente e sicura.

L'ispettore effettua le attività ispettive:

- in conformità alle Circolari della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in vigore nel momento dell'effettuazione delle ispezioni di tipo fiscale;
- in conformità alle norme tecniche di riferimento richiamate nelle Circolari della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ;
- in conformità alle proprie Procedure Tecniche di riferimento applicabili per le parti riferite alle ispezioni di tipo fiscale. Tali Procedure Tecniche, redatte in conformità alle Circolari della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché alle relative norme tecniche in esse richiamate, sono di esclusiva proprietà intellettuale dell'Organismo di Ispezione di ENERGHIA SRL, e non sono divulgabili al cliente;
- in conformità alle normative di sicurezza in vigore con particolare riguardo alle normative inerenti i lavori sotto tensione;
- per mezzo di attrezzature adeguate, univocamente identificate, correttamente mantenute, periodicamente ritirate presso centri accreditati e soggette a verifiche in esercizio interne. Per la tenuta sotto controllo delle attrezzature e dei dispositivi utilizzati durante l'ispezione il referente di riferimento è il Responsabile Tecnico per le attività ispettive.

 Energhia S.r.l.	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE FISCALE	ENE-All-416- 01_01_REGOLAMENTO DI ISPEZIONE FISCALE
--	---	--

L'erogazione del servizio di ispezione di tipo fiscale in senso stretto (esecuzione delle prove da effettuare sull'oggetto da ispezionare) **varia al variare del tipo di ispezione** (in Laboratorio e in campo), **dalla tipologia dell'oggetto da ispezionare** (contatore, trasformatore di misura di corrente, sistema di misura), **dalle caratteristiche dell'oggetto da ispezionare** (contatore monofase, trifase; trasformatori di misura di corrente; tipologia di inserzione del sistema di misura etc.).

Nei successivi paragrafi verranno elencati in dettaglio i riferimenti normativi alla base delle ispezioni di tipo fiscale effettuate da ENERGHIA SRL, che quindi variano al variare dalla combinazione di tutti questi fattori.

L'ODI utilizza durante il processo ispettivo una tipologia di documento ad uso esclusivamente interno detto Rapporto di ispezione per la raccolta dei dati di misura in campo o in laboratorio. Questo può essere rilasciato al cliente su richiesta. Nel Rapporto di Ispezione vengono riportati a cura dell'ispettore i dati raccolti e misurati durante l'ispezione di tipo fiscale, i risultati delle prove svolte nonché ogni eventuale segnalazione atta a comprendere, interpretare e analizzare i dati raccolti. Qualora alcuni campi del Rapporto di Ispezione non possano essere compilati per assenza di dati o informazioni a riguardo sarà cura dell'ispettore evidenziare sul Rapporto di Ispezione le parti non applicabili, mediante barratura e, ove possibile, indicando anche una motivazione, in modo da escludere che si tratti di omissione e aiutare chi effettua l'elaborazione dei dati a interpretare le informazioni disponibili.

Al termine dell'ispezione in campo, al cliente o al suo delegato verrà richiesto di sottoscrivere idoneo documento attestante l'esecuzione dell'ispezione (ENE-Mod-404-01-21_ATTESTAZIONE ESECUZIONE ISPEZIONE). In questo documento vengono riportati i requisiti principali dell'ispezione tra cui i dati anagrafici dell'intestatario dell'impianto, il numero dei contatori ispezionati e i relativi identificativi matricola. Su richiesta del cliente l'attestato di esecuzione dell'ispezione potrà essere rilasciato in copia anche al cliente.

Qualora non fosse possibile all'ispettore effettuare l'ispezione per errata inserzione o errato posizionamento del sistema di misura, dovrà prenderne atto nel rapporto di ispezione e, qualora fosse impossibilitato ad eseguire le prove, dovrà interrompere l'ispezione. A fronte di questo rapporto di ispezione verrà emesso idoneo certificato (rapporto di verifica fiscale con esito negativo per l'Agenzia delle Dogane).

7.2.1 ISPEZIONI DI TIPO FISCALE ESEGUITE IN LABORATORIO

Le ispezioni di tipo fiscale condotte in Laboratorio dall'Organismo di Ispezione di ENERGHIA SRL su sistemi di misura di energia elettrica attiva e/o sui relativi componenti (contatore, trasformatori di misura di corrente), consentono di verificare la conformità a precisi requisiti legislativi/normativi cogenti, in ambito fiscale. Di seguito si riportano i requisiti considerati per la valutazione di conformità.

 Energhia S.r.l.	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE FISCALE	ENE-All-416-01_01_REGOLAMENTO DI ISPEZIONE FISCALE
--	---	---

7.2.1.1 Misure di energia elettrica attiva di contatori:

TIPOLOGIA CONTATORE (monofase o trifase)	CLASSE	ISPEZIONI DI TIPO FISCALE ESEGUITE IN LABORATORIO SU CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA ATTIVA: REQUISITI LEGISLATIVI/NORMATIVI COGENTI IN AMBITO FISCALE CONSIDERATI PER ESPRIMERE IL GIUDIZIO DI CONFORMITA'
STATICO	A-B-C	D.Lgs22/07-All MI-003; EN 50470-3
STATICO	0,2S	EN 62053-22
ELETTROMECCANICO	A-B	D.Lgs22/07-All MI-003; EN 50470-2
ELENCO PROVE ESEGUITE DURANTE IL PROCESSO DI ISPEZIONE FISCALE DI CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA ATTIVA IN LABORATORIO		- Misure di errore; - Prova di marcia a vuoto; - Prova di carico di avviamento; - Verifica integrazione numeratore
RISULTATO DEL PROCESSO DI ISPEZIONE FISCALE DI CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA ATTIVA IN LABORATORIO		Emissione di un Certificato di Ispezione su modello stabilito dalla Circolare Agenzia delle Dogane e dei Monopoli N.18/D del 18 dicembre 2015. Trasmissione telematica dei certificati di verifica fiscale dei sistemi di misura di energia elettrica (Circolare Agenzia delle Dogane n. 2 Protocollo 57955 del 19/02/2020 e Nota Agenzia delle Dogane Protocollo 436262 del 01/12/2020)

7.2.1.2 Misure di errori di rapporto ed angolo su trasformatori di misura di corrente

TIPOLOGIA TRASFORMATORE DI MISURA DI CORRENTE	CLASSE	ISPEZIONI DI TIPO FISCALE ESEGUITE IN LABORATORIO SU TRASFORMATORI DI MISURA DI CORRENTE: REQUISITI LEGISLATIVI/NORMATIVI COGENTI IN AMBITO FISCALE CONSIDERATI PER ESPRIMERE IL GIUDIZIO DI CONFORMITA'
BARRA PASSANTE O PRIMARIO AVVOLTO	0,2S-0,2-0,5S-0,5	CEI EN 61869-2
ELENCO PROVE ESEGUITE DURANTE IL PROCESSO DI ISPEZIONE FISCALE DI TRASFORMATORI DI MISURA DI CORRENTE IN LABORATORIO		- Misure di errore di rapporto; - Misure di errore d'angolo;
RISULTATO DEL PROCESSO DI ISPEZIONE FISCALE DI TRASFORMATORI DI MISURA DI CORRENTE IN LABORATORIO		Emissione di un Certificato di Ispezione su modello stabilito dalla Circolare Agenzia delle Dogane e dei Monopoli N.24/D del 29 dicembre 2015 Trasmissione telematica dei certificati di verifica fiscale dei sistemi di misura di energia elettrica (Circolare Agenzia delle Dogane n. 2 Protocollo 57955 del 19/02/2020 e Nota Agenzia delle Dogane Protocollo 436262 del 01/12/2020)

 Energhia S.r.l.	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE FISCALE	ENE-All-416-01_01_REGOLAMENTO DI ISPEZIONE FISCALE
--	---	---

7.2.1.3 Composizione analitica dell'errore globale di sistemi di misura in laboratorio (valutazione analitica dell'errore globale):

TIPOLOGIA SISTEMA DI MISURA	ISPEZIONI DI TIPO FISCALE ESEGUITE IN LABORATORIO SU SISTEMI DI MISURA: REQUISITI LEGISLATIVI/NORMATIVI COGENTI IN AMBITO FISCALE CONSIDERATI PER ESPRIMERE IL GIUDIZIO DI CONFORMITA'
Sistemi di misura costituiti da: - contatore monofase o trifase, trasformatori di misura di corrente (inserzione SEMIDIRETTA); - contatore monofase o trifase, trasformatori di misura di corrente e trasformatori di misura di tensione (inserzione INDIRETTA);	-Circolare Agenzia delle Dogane e dei Monopoli N.23/D del 29 dicembre 2015 -CEI 13-71 Riferimenti normativi per gli errori limite dei componenti costituenti il sistema di misura: - Contatori statici classe A-B-C: EN 50470-3; statici classe 0,2S: EN 62053-22; elettromeccanici classe A-B: EN 50470-2; - Trasformatori di misura di corrente classe 0,1-0,2-0,2S-0,5-0,5S: CEI EN 61869-2; - Trasformatori di misura di tensione classe 0,1-0,2-0,5: CEI EN 61869-3;
ELENCO ATTIVITA' ESEGUITE DURANTE IL PROCESSO DI ISPEZIONE FISCALE DI SISTEMI DI MISURA IN LABORATORIO	- Determinazione analitica dell'errore globale del sistema di misura, partendo dai valori degli errori dei singoli componenti costituenti il sistema di misura (contatore, trasformatori di misura di corrente e tensione)
RISULTATO DEL PROCESSO DI ISPEZIONE FISCALE DI SISTEMI DI MISURA IN LABORATORIO	Emissione di un Certificato di Ispezione su modello stabilito dalla Circolare Agenzia delle Dogane e dei Monopoli N.24/D del 29 dicembre 2015 Trasmissione telematica dei certificati di verifica fiscale dei sistemi di misura di energia elettrica (Circolare Agenzia delle Dogane n. 2 Protocollo 57955 del 19/02/2020 e Nota Agenzia delle Dogane Protocollo 436262 del 01/12/2020)

 Energhia S.r.l.	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE FISCALE	ENE-All-416-01_01_REGOLAMENTO DI ISPEZIONE FISCALE
--	---	---

7.2.2 ISPEZIONI ESTERNE (IN CAMPO)

Le ispezioni di tipo fiscale condotte in campo dall'Organismo di Ispezione di ENERGHIA SRL su sistemi di misura di energia elettrica attiva, consentono di verificare la conformità a precisi requisiti legislativi/normativi cogenti, in ambito fiscale. Di seguito si riportano i requisiti considerati per la valutazione di conformità.

7.2.2.1 Misure di energia elettrica attiva di sistemi di misura:

TIPOLOGIA SISTEMA DI MISURA	ISPEZIONI DI TIPO FISCALE ESEGUITE IN CAMPO SU SISTEMI DI MISURA: REQUISITI LEGISLATIVI/NORMATIVI COGENTI IN AMBITO FISCALE CONSIDERATI PER ESPRIMERE IL GIUDIZIO DI CONFORMITA'
Sistemi di misura costituiti da: - solo contatore di energia elettrica attiva (inserzione DIRETTA); - contatore, trasformatori di misura di corrente (inserzione SEMIDIRETTA); - contatore, trasformatori di misura di corrente e trasformatori di misura di tensione (inserzione INDIRETTA);	-Circolare Agenzia delle Dogane e dei Monopoli N.23/D del 29 dicembre 2015 -CEI 13-71 Riferimenti normativi per gli errori limite dei componenti costituenti il sistema di misura: Contatori statici classe A-B-C: EN 50470-3; statici classe 2-1-0,5S: EN 50470-3 (parificati a contatori di classe A-B-C, in accordo con CEI13-71); statici classe 0,2S: EN 62053-22; elettromeccanici classe A-B: EN 50470-2; elettromeccanici classe 2-1-0,5: EN 50470-3 (parificati a contatori di classe A-B-C); - TA classe 0,1-0,2-0,2S-0,5-0,5S CEI EN 61869-2; - TV statici classe 0,1-0,2-0,5: CEI EN 61869-3;
ELENCO PROVE ESEGUITE DURANTE IL PROCESSO DI ISPEZIONE FISCALE IN CAMPO DI SISTEMI DI MISURA DI ENERGIA ELETTRICA ATTIVA	- Rilievo parametri elettrici dell'impianto; - Verifica corretta inserzione; - Misure di errore a carico reale e/o carico fittizio; - Verifica integrazione numeratore; - Misurazione o determinazione analitica errore globale (se possibile);
RISULTATO DEL PROCESSO DI ISPEZIONE FISCALE IN CAMPO DI SISTEMI DI MISURA DI ENERGIA ELETTRICA ATTIVA	Emissione di un Certificato di Ispezione su modello stabilito dalla Circolare Agenzia delle Dogane e dei Monopoli N.18/D del 18 dicembre 2015. Trasmissione telematica dei certificati di verifica fiscale dei sistemi di misura di energia elettrica (Circolare Agenzia delle Dogane n. 2 Protocollo 57955 del 19/02/2020 e Nota Agenzia delle Dogane Protocollo 436262 del 01/12/2020)

Si specifica che gli errori limite considerati per le ispezioni fiscali in campo di sistemi di misura di energia elettrica attiva, come previsto dalla circolare N.23/D, sono pari a quelli previsti dalla CEI 13-71, maggiorati del 50%.

 Energhia S.r.l.	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE FISCALE	ENE-All-416- 01_01_REGOLAMENTO DI ISPEZIONE FISCALE
--	---	--

7.3 REDAZIONE DEI CERTIFICATI DI ISPEZIONE ("RAPPORTI DI VERIFICA FISCALE" PER L'AGENZIA DELLE DOGANE)

I dati raccolti in fase di verifica ispettiva nel RAPPORTO DI ISPEZIONE devono essere elaborati per definire l'adeguatezza dei sistemi di misura alle prescrizioni dettate dall'agenzia delle Dogane. Questa operazione viene eseguita a posteriori dall'ispezione attraverso software validato contenente i requisiti tecnici definiti dall'agenzia delle Dogane alla base delle ispezioni di tipo fiscale.

I certificati di ispezione fiscale (RVF) contengono anche i risultati delle ispezioni ovvero l'esito positivo o negativo di alcune verifiche effettuate, l'errore di misura medio calcolato nelle prove sull'oggetto di verifica fiscale, l'errore globale del sistema di misura calcolato e il limite di errore predefinito cui viene confrontato. Alcuni dati rilevati in sede ispettiva nei documenti ad uso interno ovvero Rapporti di ispezione non vengono riportati nel certificato ma i risultati sono tutti contenuti nel certificato di ispezione. I rapporti di ispezione e i certificati di ispezione (rapporti di verifica fiscale per l'Agenzia delle Dogane) sono comunque riferibili l'uno all'altro ai fini della tracciabilità dei dati.

Entro 30 giorni dall'esecuzione dell'ispezione, i risultati derivanti dell'elaborazione dei dati di prova vengono sottoposti ad un RIESAME a cura del responsabile tecnico dell'organismo ovvero ad una serie di controlli formali e tecnici per verificare la corretta esecuzione delle prove, l'assenza di errori di digitazione e per valutare se i dati elaborati rientrano nei range di accettazione imposti dai requisiti.

Una volta accertata la correttezza formale e sostanziale dei dati elaborati nella bozza di certificato, il responsabile del laboratorio autorizza il rilascio dello stesso da parte dell'Organismo di Ispezione ovvero autorizza il potenziale caricamento del certificato sul portale dell'Agenzia delle Dogane. Solo a pagamento avvenuto da parte del cliente, il file del certificato verrà convertito nel formato caricabile a portale e inoltrato.

L'unico documento ufficiale in questo processo di creazione del certificato fiscale ovvero l'unico utilizzabile a fini fiscali e pubblici è rappresentato dal RVF protocollato dall'Agenzia (rapporto di verifica fiscale) stampabile elettronicamente e/o a livello cartaceo dopo il caricamento sul portale dell'Agenzia. Questo documento ufficiale contenente l'esito dell'ispezione dovrà essere sottoscritto dal responsabile del laboratorio e archiviato unitamente alla ricevuta di inoltro e inviato al cliente a pagamento avvenuto. Questi avrà l'obbligo di apporre la marca da bollo prevista per legge e conservare il documento protocollato e sottoscritto per ogni futuro potenziale utilizzo.

L'iter ispettivo si considera concluso solo quando viene rilasciato dall'Agenzia l'RVF elettronico protocollato.

Nel caso dall'iter ispettivo derivino risultati non compresi nei range di accettazione imposti dai requisiti, l'Organismo di Ispezione caricherà comunque il Certificato di Ispezione riportante i risultati ottenuti con esplicito giudizio di non conformità rispetto ai requisiti.

Il formato dell'RVF è diverso a seconda del tipo di ispezione e dell'oggetto di ispezione, viene redatto nei formati previsti dall'agenzia delle Dogane nella apposite circolari diversi a seconda che si tratti di verifica fiscale in campo (nominato dall'agenzia delle Dogane come "Rapporto di verifica fiscale in campo") oppure di verifica preliminare fiscale in laboratorio (nominato dall'agenzia delle Dogane "Rapporto di verifica fiscale in laboratorio del contatore di energia elettrica", "Rapporto di verifica fiscale in laboratorio del trasformatore TA", "Rapporto di verifica fiscale in laboratorio del complesso di misura di energia elettrica" a seconda del tipo di ispezione in laboratorio posta in essere).

Qualora sia stato impossibile eseguire le prove in campo per errata inserzione o errato posizionamento del sistema di misura verrà emesso a cura dell'Organismo di ispezione un idoneo certificato con esito negativo

 Energhia S.r.l.	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE FISCALE	ENE-AII-416- 01_01_REGOLAMENTO DI ISPEZIONE FISCALE
--	---	--

(Rapporto di verifica fiscale con esito negativo per l'Agenzia delle Dogane). Ad oggi non è ancora stato predisposto sul portale dell'Agenzia la possibilità di caricamento di questo certificato.

In nessun caso l'organismo di ispezione potrà essere ritenuto responsabile dell'invio dell'RVF ad ADM in data posteriore rispetto alla scadenza della periodicità per cause non imputabili allo stesso (mancato pagamento della fattura necessario per l'inoltro dell'RVF, richiesta di offerta inoltrata in prossimità della scadenza del certificato di ispezione).

Dovrà essere emesso formale reclamo (vedi successivo punto 8) e quindi documentata con prove oggettive la responsabilità dell'Organismo nell'inoltro dell'RVF

7.4 CONTENUTI MINIMI DEL CERTIFICATO DI ISPEZIONE (RVF)

Tutti i certificati di ispezione redatti conformemente ai dettami fiscali imposti dall'agenzia delle Dogane contengono l'identificazione dell'organismo di ispezione che lo rilascia, una univoca identificazione del certificato, la data delle ispezioni, l'identificazione dell'oggetto di ispezione, la firma del responsabile tecnico del centro, i risultati delle ispezioni. Sia nei certificati di ispezione rilasciati a fronte di verifiche in campo sia nei certificati rilasciati a fronte di verifiche in laboratorio, per espressa prescrizione dell'agenzia delle Dogane, è contenuto anche il nome dell'operatore che ha effettuato l'ispezione. Il certificato non comprende la data del rilascio del certificato in quanto non prevista nel format previsto dall'agenzia delle Dogane e comunque l'univoca identificazione del certificato è garantita dalla codifica dallo stesso e dalla procedura. Viene comunque tenuta traccia della data di emissione del certificato sia per le verifiche fiscali preliminari in laboratorio che per le ispezioni fiscali in campo nei documenti di riferimento necessari per elaborarli. Sono inclusi nel certificato di ispezione ("rapporto di verifica fiscale" per agenzia delle Dogane) i seguenti elementi dell'appendice B della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020: a), b), c), e), f), h), i), l), m) solo in quanto compatibili con le prescrizioni delle Circolari delle Dogane in vigore.

Si precisa che il Certificato di Ispezione non può contenere consigli e raccomandazioni.

8. RECLAMI

ENERGHIA SRL si impegna ad esaminare tutti i reclami e le istanze di insoddisfazione relativi all'attività ispettiva del suo Organismo di Ispezione da qualunque fonte pervenuti, sia essa una persona o una organizzazione, conformemente alla propria Procedura interna di gestione dei reclami ricorsi e controversie, redatta in conformità al punto 7.5 della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e alle seguenti condizioni:

- Devono pervenire in forma scritta via mail all'indirizzo info@energhia.net.
- Devono pervenire entro 30 giorni dall'esecuzione dell'ispezione
- Devono descrivere in dettaglio la situazione oggetto del reclamo.
- Devono indicare i motivi del reclamo.
- Devono avere come allegati tutti i documenti di supporto necessari per motivare il reclamo.

Nel caso tali informazioni non siano disponibili nel reclamo presentato dal cliente (o da altra fonte), questi viene contattato per i necessari chiarimenti. I reclami presi in considerazione vengono registrati.

Tutti i reclami pervenuti secondo le modalità sopra descritte a qualunque membro dell'organizzazione vengono esaminati dal Rappresentante della Direzione per la qualità (RQ) il quale svolge le opportune indagini (ad esempio mediante interviste del personale operativo coinvolto, facendo ripetere l'ispezione,

 Energhia S.r.l.	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE FISCALE	ENE-All-416- 01_01_REGOLAMENTO DI ISPEZIONE FISCALE
--	---	--

ecc.) in modo da validarlo. L'assistente del Rappresentante della Direzione per la qualità (ARQ) comunica in sue veci per iscritto al reclamante l'esito delle proprie indagini.

Nel caso in cui il Rappresentante della Direzione per la qualità (RQ) ritenga che il reclamo non sia da attribuire all'Organismo di Ispezione di ENERGHIA SRL viene dato riscontro comunque al segnalatore motivando la decisione assunta.

Nel caso in cui il Rappresentante della Direzione per la qualità (RQ) ritenga che il reclamo sia fondato e attribuibile all'Organismo di Ispezione, il Responsabile Tecnico delle Ispezioni per le ispezioni fiscali, definisce ove necessario di comune accordo con la Direzione e con il reclamante, il possibile trattamento del reclamo entro 7 giorni dal ricevimento del reclamo e le eventuali azioni correttive da intraprendere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo. Il Responsabile Qualità valida i trattamenti non appena vengono proposti e le AC entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento del reclamo.

L'organismo di ispezione garantisce in ogni caso che la validazione del reclamo, la definizione del trattamento e delle eventuali azioni correttive verranno attuate da soggetti non coinvolti nelle attività che hanno generato il reclamo stesso.

E' garantita la gestione tempestiva dei reclami e dei loro trattamenti e l'adozione di adeguate azioni correttive ove necessarie. Degli stati di avanzamento e della chiusura dei reclami verrà dato formale riscontro via mail al segnalatore.

Qualora il reclamante sia insoddisfatto della soluzione data al reclamo, può presentare un ricorso scritto come descritto nel seguito.

L'analisi dei reclami a cadenza annuale verrà effettuata dall'Ufficio Qualità nel Riesame della Direzione per l'individuazione delle aree di miglioramento.

9. RICORSI

Il cliente che utilizza i servizi di ispezione dell'Organismo di Ispezione di ENERGHIA SRL ha facoltà di presentare ricorsi scritti con riferimento alle decisioni adottate da ENERGHIA SRL in merito alle ispezioni, finalizzato ad ottenere un provvedimento opposto o diverso da quello adottato nelle varie fasi decisionali del processo di ispezione.

Il cliente che decide di fare ricorso dovrà inviare una lettera per raccomandata con ricevuta di ritorno a ENERGHIA SRL, Via Valcamonica 10A- 25127 BRESCIA (BS) o via Posta elettronica certificata all'indirizzo: direzione@pec.energhia.net all'attenzione del Legale Rappresentante entro 30 giorni dal ricevimento del Certificato di Ispezione (Rapporto di verifica fiscale per l'Agenzia delle dogane).

Tale lettera dovrà riportare i riferimenti del reclamante, l'oggetto del ricorso, le motivazioni che hanno portato a ricorrere, eventuali allegati a sostegno delle motivazioni precedentemente citate, la firma del ricorrente. Si precisa che la mancanza di uno o più degli elementi citati in precedenza costituisce elemento per respingere il ricorso; in tali casi ENERGHIA SRL invierà al mittente una comunicazione con le motivazioni di rigetto inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno oppure posta elettronica certificata entro 7 giorni dal suo ricevimento.

Il Rappresentante della Direzione per la qualità (RQ) si impegna a raccogliere e verificare tutte le informazioni necessarie per validare il ricorso e, nel caso ritenga che il ricorso possa essere accolto, egli coinvolge il

 Energhia S.r.l.	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE FISCALE	ENE-All-416- 01_01_REGOLAMENTO DI ISPEZIONE FISCALE
--	---	--

responsabile tecnico dell'attività ispettiva per la definizione del responsabile per il trattamento e delle azioni correttive più idonee per evitare il ripetersi della situazione di non conformità.

Nessuna azione discriminatoria potrà essere posta in essere nella gestione dei ricorsi essendo la decisione assunta, riesaminata e approvata da persona non coinvolta nelle attività di ispezione oggetto di ricorso. In questo caso viene comunicato al cliente il possibile trattamento del ricorso ai fini della condivisione e definizione. Nel caso in cui il Rappresentante della Direzione per la qualità (RQ) ritenga che il ricorso pur presentato secondo le regole suesposte, non possa essere accolto per infondatezza, viene dato riscontro comunque al segnalatore per iscritto motivando la decisione assunta entro 7 giorni dal suo ricevimento a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno oppure posta elettronica certificata.

I tempi per la gestione dei trattamenti e per l'adozione delle Azioni Correttive sono i medesimi previsti per i reclami al paragrafo precedente.

E' garantita in ogni caso la gestione tempestiva dei ricorsi e dei loro trattamenti e l'adozione di adeguate azioni correttive ove necessarie. Il ricorso richiede per definizione rapporti formali di corrispondenza tra ricorrente e l'Organismo di Ispezione che verranno attuati in ogni fase del processo.

L'analisi dei ricorsi a cadenza annuale verrà effettuata dall'Ufficio Qualità nel Riesame della Direzione per l'individuazione delle aree di miglioramento.

10. CONTROVERSIE

Per qualunque controversia fra una parte interessata (richiedente l'ispezione di tipo fiscale) e ENERGHIA SRL per le attività del suo Organismo di Ispezione che non risulti risolta con le attività descritte nei casi precedenti (reclami e ricorsi) si farà ricorso all'intervento del Foro competente di Brescia.

11. IMPEGNI DEL CLIENTE E DELL'ORGANIZZAZIONE

Con l'accettazione del presente Regolamento il cliente si impegna a:

- rispettare le prescrizioni del presente Regolamento;
- fornire la documentazione anagrafica e tecnica del dispositivo oggetto di ispezione indicata al paragrafo 6 del presente Regolamento;
- garantire al personale addetto alle ispezioni e all'eventuale personale di Accredia e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli l'accesso in condizioni di sicurezza ai locali/impianti;
- impegnarsi a rispettare e far rispettare le prescrizioni in ambito sicurezza imposte dall'Organismo di ispezione per i lavori sotto tensione da quando l'impianto viene dato in consegna all'ispettore fino alla sua resa ovvero durante l'ispezione
- consentire l'effettuazione di foto e video agli impianti oggetto di ispezione da parte degli ispettori dell'Organismo di Ispezione, come richiesto dalle delle Circolari della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- ove necessario, riprodurre i Certificati di Ispezione rilasciati solo in forma integrale e conforme all'originale;
- a non utilizzare il marchio "ACCREDIA" sui propri documenti ;
- assolvere ai pagamenti definiti nei documenti contrattuali;

 Energhia S.r.l.	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE FISCALE	ENE-All-416- 01_01_REGOLAMENTO DI ISPEZIONE FISCALE
--	---	--

E' diritto del cliente fare obiezione sui nominativi degli incaricati da ENERGHIA SRL coinvolti nell'intero processo ispettivo, nel caso dimostri un potenziale conflitto di interessi.

Con l'accettazione del presente Regolamento l'Organismo di Ispezione di ENERGHIA SRL si impegna a:

- operare sempre conformemente a quanto riportato nel presente Regolamento;
- porre in essere le ispezioni nel pieno rispetto dei vincoli di imparzialità e indipendenza richiesti agli Organismi di Ispezione di tipo C di cui alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e in ogni caso richiesti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per ispezioni di tipo fiscale;
- attenersi alle prescrizioni delle Circolari della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in vigore nell'espletamento delle verifiche fiscali;
- mettere a disposizione le risorse necessarie, per lo svolgimento delle attività di ispezione previste;
- eseguire le ispezioni conformemente alle proprie procedure tecniche stabilite;
- eseguire le ispezioni in condizioni di sicurezza sia per l'ispettore che le effettua sia per gli altri presenti all'ispezione
- garantire la disponibilità di personale qualificato adeguato;
- garantire la disponibilità di apparecchiature e dispositivi adeguati all'espletamento dell'attività ispettiva;
- non divulgare immagini foto o video raccolti in fase di ispezione a tutela della riservatezza

12. RISERVATEZZA E IMPARZIALITA'

12.1 Riservatezza

ENERGHIA SRL nella persona del responsabile tecnico delle attività ispettive, è responsabile della gestione riservata di tutte le informazioni ottenute o prodotte durante l'esecuzione delle attività di ispezione.

Essa si impegna ad indicare al cliente ove necessario e in anticipo rispetto alla ispezione ovvero in fase di formulazione dell'offerta, le informazioni che intende rendere di dominio pubblico fatta esclusione per quelle che devono essere necessariamente comunicate alla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e/o dell'Organismo di Accreditamento (Accredia) in quanto rispondenti ad un obbligo cogente. In assenza di esplicita indicazione quindi verranno rese disponibili esclusivamente all'Agenzia delle Dogane ed eventualmente all'organismo di accreditamento tutte le informazioni richieste per assolvere alle prescrizioni in ambito di ispezione dei sistemi di misura dell'energia elettrica e nessuna altra informazione verrà resa di dominio pubblico. Il committente, a fronte dell'offerta, può accettare l'utilizzo pubblico delle informazioni riservate indicate nella stessa implicitamente sottoscrivendola oppure può rifiutare l'utilizzo proposto delle informazioni motivando per iscritto le sue ragioni entro il termine di 24 ore dall'inoltro dell'offerta. In nessun caso è prevista la possibilità di rifiutare l'utilizzo delle informazioni prodotte in sede ispettiva rispondente ad obblighi di legge. Qualora l'utilizzo pubblico delle informazioni indicate in offerta non possa essere evitato per l'espletamento del servizio di ispezione richiesto, ENERGHIA SRL si riserva la facoltà di risolvere la trattativa per impossibilità a porre in essere il servizio.

In ogni caso, ad eccezione delle informazioni che il cliente rende disponibili al pubblico o a quanto esplicitamente concordato tra l'Organismo di Ispezione ed il cliente in fase di formulazione e accettazione dell'offerta, tutte le altre informazioni sono considerate da ENERGHIA SRL informazioni proprietarie e sono mantenute riservate. L'obbligo di riservatezza vige sin dalla fase contrattuale verso il cliente e si estende dalla società ENERGHIA SRL ai propri ispettori impegnandoli attraverso accordi di riservatezza a mantenersi liberi da qualunque influenza economica e psicologica e ad eventuali conflitti di interesse nell'esercizio della propria funzione ispettiva quindi:

 Energhia S.r.l.	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE FISCALE	ENE-AII-416- 01_01_REGOLAMENTO DI ISPEZIONE FISCALE
--	---	--

- a non comunicare, divulgare o utilizzare in qualunque modo notizie, informazioni o dati inerenti, o in qualunque modo collegati, alle attività di ispezione o di certificazione loro assegnate;
- a conservare tutta la documentazione del cliente in modo tale da non consentire a terzi di prenderne visione o estrarne copia;
- a non utilizzare e divulgare immagini foto e video raccolti in sede ispettiva per finalità diverse da quella dichiarata;
- a restituire al cliente, al termine del processo ispettivo, gli originali dei documenti relativi alle attività di ispezione o certificazione e ad eliminare eventuali versioni informatiche di tali documenti; L'accesso ai documenti di registrazione relativi alle ispezioni e la relativa consultazione sono riservati solo alle funzioni interne di ENERGHIA SRL coinvolte nell'iter di ispezione. Solo il Responsabile Tecnico ha il potere dal punto di vista formale e sostanziale per elaborare e analizzare i dati raccolti in sede ispettiva.

L'impegno alla riservatezza vincola anche il cliente.

Posto che al cliente è consentito di presenziare alle ispezioni, l'accesso ai documenti di registrazione redatti in fase di ispezione e la relativa consultazione è consentito al cliente solo su richiesta e limitatamente al Rapporto di Ispezione compilato dall'ispettore in fase di ispezione trattandosi di documento che deve ancora essere elaborato per dare luogo ad esito ispettivo. La distribuzione di questo documento è controllata e lo stesso può essere rilasciato al cliente solo su esplicita richiesta. Il cliente si impegna a non divulgare a terzi copia del Rapporto di Ispezione trattandosi appunto di documento interno dell'Organismo di ispezione di Energhia. Viceversa il cliente può liberamente disporre del Certificato di Ispezione una volta redatto e recapitato all'Agenzia delle Dogane in quanto proprietario dei dati in esso contenuti purchè trasmesso o riprodotto nella versione originale.

L'accesso ai documenti di registrazione relativi alle ispezioni e la relativa consultazione sono consentiti anche alla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per motivazioni di ordine fiscale e/o all'Organismo di Accreditamento (Accredia) per la verifica dell'operato degli ispettori. In questi casi i documenti di registrazione (tipicamente il Rapporto di Ispezione compilato dall'ispettore in fase di ispezione) vengono fatti visionare solo a fronte di esplicito consenso rilasciato anche verbalmente da Energhia.

Le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (es. autorità in ambito legislativo) saranno trattate da ENERGHIA SRL come informazioni riservate.

In ogni caso il trattamento dati ottenuti o prodotti in sede ispettiva avviene nel rispetto degli obblighi e delle limitazioni previsti dalla legge in tema di privacy.

12.2 Imparzialità

La società Energhia si impegna pubblicamente a rispettare criteri di imparzialità, indipendenza e terzietà nell'esecuzione delle verifiche ispettive di tipo fiscale e a gestire tutti i rischi connessi a potenziali situazioni di conflitto di interesse (interesse proprio, autovalutazione, familiarità) che si venissero a creare tra ispettori e società clienti/fornitrici ispezionate attraverso la diffusione del presente Regolamento sul proprio sito internet e internamente attraverso la diffusione del documento Politica per la qualità.

Per garantire l'imparzialità e assicurare la gestione efficace del conflitto l'organismo di ispezione di Energhia ha adottato i seguenti provvedimenti:

- utilizzo di ispettori assunti alle dipendenze di Energhia o operanti a titolo di soci. Non sono ammessi ispettori liberi professionisti oppure operanti in forza di contratti di appalto;
- retribuzione degli ispettori indipendente dal numero di ispezioni effettuate e dai risultati delle stesse;

 Energhia S.r.l.	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE FISCALE	ENE-All-416- 01_01_REGOLAMENTO DI ISPEZIONE FISCALE
--	---	--

- pianificazione delle ispezioni comunicata preventivamente a tutti i soggetti coinvolti in modo da far emergere eventuali situazioni di conflitto e poterle sanare prima dell'esecuzione delle ispezioni (prevista la possibilità di ricusazione dell'ispettore da parte del cliente);
- ove possibile adozione di criteri di rotazione degli ispettori nell'esecuzione delle ispezioni periodiche in modo da limitare pressioni o influenze indebite, intimidazioni o minacce reciproche;
- comunicazione a cura della Direzione di Energhia a tutti gli ispettori operativi delle norme di comportamento da adottare al manifestarsi di una situazione di rischio potenziale di conflitto di interesse che può prevedere anche l'abbandono dell'ispezione durante la sua esecuzione;
- sottoscrizione da parte di tutti gli ispettori (dipendenti e soci) di precisi impegni all'imparzialità e assunzione di responsabilità in fase di inserimento nell'ODI o di inizio dell'attività ispettiva, in fase di acquisizione della programmazione dell'attività ispettiva a cadenza settimanale e giornaliera e in fase di esecuzione vera e propria dell'attività ispettiva
- autocertificazione redatto in forma di atto notorio almeno una volta l'anno da parte degli ispettori di svolgimento di attività ispettiva in esclusiva pe l'ODI di Energhia;
- verifica periodica dell'assenza in carico agli ispettori di partecipazioni in società collegate e controllate che svolgano attività in potenziale conflitto di interesse
- utilizzo di un Tariffario dettagliato contenente prezzi e le politiche di scontistica applicabili, applicato a tutte le offerte di ispezioni effettuate.
- adozione di un metodo di valutazione dei rischi che consente la tenuta sotto controllo con continuità delle possibili minacce al rispetto di questi criteri attraverso opportuni indicatori quantitativi periodicamente rivalutati per verificare l'efficacia delle azioni intraprese;

Il rispetto di questi principi viene inoltre verificato in sede di Audit da Accredia in quanto requisito essenziale per il mantenimento dell'accreditamento in corso alla UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

13. CAUSA FORZA MAGGIORE

Nel caso in cui per causa di forza maggiore ENERGHIA SRL si trovi nell'oggettiva impossibilità a porre in essere il servizio ispettivo oggetto di questo Regolamento, sarà svincolata dagli obblighi contenuti nel presente Regolamento salvo in ogni caso il dovere di riservatezza nei confronti del cliente con riferimento a tutte le informazioni già entrate in suo possesso.

14. RESPONSABILITÀ CIVILE

ENERGHIA SRL potrà essere ritenuta responsabile per eventuali perdite o danni a cose o persone causati direttamente o indirettamente dal suo Organismo di ispezione qualora il cliente dimostri al massimo entro tre mesi dall'esecuzione dell'ispezione la consecutio causa effetto tra l'ispezione e il verificarsi del danno. All'uopo è stata attivata una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi con valore del massimale pari a 2 milioni di euro. Non verranno pertanto riconosciuti danni unitari superiori a questo valore.

Qualora il cliente, tenuto conto del tipo di ispezione, dei propri impianti e del valore della propria azienda, ritenga che tale massimale sia insufficiente a coprire il potenziale danno che potrebbe derivare dall'attività ispettiva da programmare, egli può, in fase di formulazione dell'offerta, fare esplicita richiesta di estensione di detto massimale. La società Energhia si riserva in ogni caso di decidere se rinunciare all'esecuzione della prestazione oppure adeguare la propria polizza.

 Energhia S.r.l.	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE FISCALE	ENE-AII-416- 01_01_REGOLAMENTO DI ISPEZIONE FISCALE
--	---	--

Conformemente alle prescrizioni da parte dell'agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella circolare n. 4/D del 30 maggio 2018 e tenuto conto del ridotto rischio di incorrere in responsabilità di tipo professionale per l'attività ispettiva, non è stata stipulata idonea polizza a copertura del rischio professionale.

15. RAPPORTO CONTRATTUALE

Il rapporto contrattuale di tipo economico tra ENERGHIA SRL ed il suo cliente sarà regolato esclusivamente dal contratto di ispezione concluso tra le parti (offerta controfirmata o ordine) nel rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento di ispezione.

16. DURATA E GENERALITA' DEL CONTRATTO

Il contratto si intende valido e operativo dalla data di sottoscrizione dell'ordine e fino alla completa esecuzione del servizio ispettivo oggetto dello stesso.

ENERGHIA SRL emetterà fattura a fronte delle ispezioni. Il cliente dovrà pagare il prezzo entro i termini stabiliti nell'offerta controfirmata e/o nella conferma d'ordine inviata dal cliente in quanto compatibile.

In caso di ritardato pagamento del prezzo il cliente sarà tenuto a pagare a ENERGHIA SRL gli interessi calcolati come previsto dell'art. 5 del D. Lgs. n. 231 del 2002, con decorrenza dalla data di scadenza del pagamento fino all'effettivo soddisfacimento, impregiudicato il diritto al risarcimento del maggior danno.

In caso di mancato o incompleto pagamento del prezzo, ENERGHIA SRL si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c..

La nullità e/o inefficacia e/o invalidità di una o più clausole delle presenti condizioni del Regolamento non comporterà la nullità e/o inefficacia e/o invalidità delle altre clausole qui contenute.